DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1995

che rifiuta l'autorizzazione, richiesta dal Regno Unito, ad adottare misure di salvaguardia per i prodotti farmaceutici in provenienza dalla Spagna

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(96/324/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 379,

vista la domanda del Regno Unito,

considerando che la il Regno Unito ha chiesto alla Commissione, con lettere del 6 e del 16 ottobre 1995, di essere autorizzato ad adottare, in applicazione dell'articolo 379 dell'atto di adesione, misure di salvaguardia al fine di far fronte ai problemi causati dalla scadenza del periodo transitorio previsto dall'articolo 47 dell'atto di adesione, relativamente ai prodotti farmaceutici in provenienza dalla Spagna, che nel Regno Unito ricevono tutela brevettuale, ma non in Spagna;

considerando che, contestualmente alla loro domanda, le autorità britanniche hanno fornito alla Commissione gli elementi necessari affinché essa possa pronunciarsi in merito alla fondatezza della medesima;

considerando che le autorità britanniche basano la domanda sulle difficoltà economiche che il mercato dei prodotti farmaceutici subirebbe nel Regno Unito secondo le stesse autorità, per effetto della scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 47 dell'atto di adesione, ossia alla data del 7 ottobre 1995, che, essendo i prezzi delle specialità farmaceutiche sul mercato spagnolo più bassi rispetto a quelli praticati per le stesse specialità sul mercato britannico, la scadenza del periodo transitorio provocherà un sensibile aumento delle importazioni parallele dalla Spagna verso il Regno Unito;

considerando che l'articolo 379 dell'atto di adesione deroga ad un principio fondamentale qual è quello della libera circolazione delle merci; che, di conseguenza, detta disposizione deve essere interpretata in modo restrittivo, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia;

considerando quindi che, conformemente a detta giurisprudenza, ed alla pratica attuata dalla Commissione, l'articolo 379 non si applica;

considerando che l'articolo 379 ha come obiettivo, in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica, che siano suscettibili di protrarsi, di consentire di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune;

considerando che da un'analisi dei dati economici comunicati dal governo del Regno Unito è emerso che non sussistono i presupposti ai fini dell'applicazione dell'articolo 379; che, in particolare, l'industria dei prodotti farmaceutici nel Regno Unito non risente di difficoltà economiche gravi e suscettibili di persistere; che un aumento del volume delle importazioni di prodotti farmaceutici provenienti dalla Spagna e brevettati nel Regno Unito ma non in Spagna non sembra, a termine, talmente rilevante da ingenerare gravi difficoltà economiche sul mercato dei prodotti farmaceutici nel Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È rigettata la domanda di misure di salvaguardia presentata dal Regno Unito a norma dell'articolo 379 dell'atto di adesione, al fine di risolvere i problemi causati dalla scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 47 dell'atto di adesione, relativamente ai prodotti farmaceutici provenienti dalla Spagna, che nel Regno Unito ricevono tutela brevettuale, ma non in Spagna.

Articolo 2

Il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione